

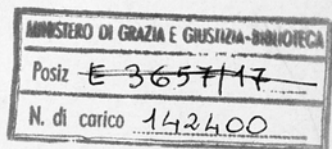
BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1969

MSR 142400

MARIO DUNI

Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione



DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1969

*(pronunciato il 9 gennaio 1969
nell'Assemblea Generale della Corte Suprema di Cassazione)*



MARIO DUNI

Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1969

MSR 142400

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1969

*(pronunciato il 9 gennaio 1969
nell'Assemblea Generale della Corte Suprema di Cassazione)*



*Signor Presidente della Repubblica,
Signor Primo Presidente e Signori Magistrati della Corte
suprema di cassazione,
Eminenza, gentili Signore, Eccellenze, Signori*

Rivolgo anzitutto — anche a nome dell'Assemblea, di cui mi è facile interpretare i sentimenti — deferenti e calorosi saluti al Presidente della Repubblica, Capo dello Stato e Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Gli esprimo poi i più vivi ringraziamenti per il suo intervento, che conferisce alla cerimonia odierna la maggiore solennità.

Ringrazio inoltre:

il Cardinale Vicario di Sua Santità;
i Presidenti dei due rami del Parlamento;
il Presidente del Consiglio dei Ministri;
il Presidente della Corte Costituzionale;
il Ministro di Grazia e Giustizia e gli altri Membri del Governo;
il Presidente del Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro;
il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura;
i Presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti;
l'Avvocato Generale dello Stato;
i rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense;
le altre Autorità Civili, Militari, Religiose, e tutte le personalità intervenute.

Non sono presenti i rappresentanti dell'Ordine Forense di Roma. Il Consiglio dell'Ordine ha inviato al mio Ufficio copia di un ordine del giorno in data di ieri, col quale è stato approvato

un programma di agitazione e di protesta per la crisi della giustizia.

Lasciate che io ricordi gli insigni magistrati della Cassazione scomparsi durante il 1968: Antonio Cannizzaro, presidente di sezione; i Consiglieri Domenico Benincasa, Mario Gelera e Marzio Luzzi; il sostituto procuratore generale Corrado Di Salvo.

Nello stesso anno sono stati collocati a riposo, per limiti di età, l'avvocato generale Saverio Lorenzo, i presidenti di sezione: Gian Battista Civiletti, Giacinto Epifani, Gaetano Giansiracusa, Feliciano Ricciarelli. Sono stati del pari collocati a riposo, a loro domanda, il presidente di Sezione dott. Giulio Lenti ed i Consiglieri Carlo Celoria, Alberto Costa, Fortunato Loria, Enrico Palmas e Nicola Petta.

Eccomi ora alla relazione sull'amministrazione della giustizia durante il decorso anno 1968. Avverto che i dati statistici — dei quali darò oralmente soltanto una rapida sintesi — si riferiscono al periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1968. Questo per ovvie ragioni, inerenti alla raccolta degli elementi, e in conformità di quanto si pratica da anni.

Naturalmente vi sarebbero molte cose da dire. L'ordinamento giuridico ha fra i suoi scopi essenziali quello di regolare i rapporti sociali, e la magistratura realizza la volontà della legge quando su di essa insorgono controversie private o pubbliche; restaura l'ordinamento offeso sempre che la norma penale è violata: la giustizia, quindi, interviene in tutti i settori della vita nazionale.

Di qui la necessità, per il procuratore generale, di una scelta degli argomenti di maggiore rilievo da trattare e di quelli da pretermettere, anche se importanti, al fine di contenere la relazione orale in ragionevoli limiti di tempo.

Ho creduto di fare questa premessa affinché valga come preventiva giustificazione per tutte le cose molto interessanti alle quali, tuttavia, non potrò nemmeno accennare.

La giustizia in materia civile

Non abonderò in indicazioni numeriche, che non è mai agevole seguire attraverso una esposizione orale. Le tabelle statistiche complete saranno pubblicate in appendice a questa relazione.

Le pendenze in materia civile al 30 giugno 1968 non rivelano variazioni degne di nota rispetto all'anno precedente. Soltanto negli uffici di conciliazione si è registrato un aumento del 13 per cento, dovuto all'aumento della competenza per valore dei giudici unici. Tanto è vero che si registra un costante aumento anche dei procedimenti esauriti dai conciliatori. Più sensibile è stato l'aumento delle pendenze civili nelle Corti di appello: il 10 per cento. Ma esso è collegato all'aumento delle cause sopravvenute durante l'anno, che è stato quasi del 14 per cento.

Anche in Cassazione la pendenza è rimasta presso a poco stazionaria.

Sono molto confortanti gli elementi numerici concernenti il lavoro degli uffici giudiziari, il cui rendimento è stato ovunque in grande aumento. Dal 9 per cento nelle Preture, al 17 per cento negli Uffici di conciliazione, fino al 23 per cento in Cassazione.

Quest'ultimo dato obiettivo smentisce in pieno le inesatte affermazioni, purtroppo enunciate anche in un dibattito televisivo, concernenti il lavoro dei magistrati della Corte suprema. Lavoro che si svolge sotto l'alta ed illuminata guida del Primo Presidente, che dedica all'ufficio tutta la sua instancabile attività.

Durante il 1968, ogni consigliere ha redatto circa otto sentenze civili al mese, ovvero venti sentenze penali. Ogni presidente, dopo avere partecipato alle relative decisioni, ha esaminato oltre 36 sentenze civili al mese, ovvero 86 sentenze penali.

L'ufficio massimario, nell'anno decorso, ha predisposto 4892 relazioni per cause civili. Ha tratto dalle sentenze oltre 7000 massime civili e 4000 massime penali.

Purtroppo sono sempre in continuo, grave aumento le domande di separazione personale fra coniugi: 15.000, rispetto a 12.000 del periodo precedente. Un incremento, cioè, del 17 per cento.

In netta diminuzione le procedure esecutive; ma in aumento dell'11 per cento le dichiarazioni di fallimento.

Anche quest'anno — anzi quest'anno in modo particolare — il procuratore generale dovrà toccare la dolente nota della crisi della giustizia, e, specificamente, dei due più gravi suoi aspetti. Vale a dire l'invecchiamento delle leggi, e la lentezza dei giudizi.

Riservandomi di farlo a chiusura di questa relazione, fin da ora accenno al particolare profilo delle lungaggini processuali civili, concernenti i lavoratori.

Riforma delle norme processuali in materia di lavoro

Le indilazionabili necessità dei lavoratori hanno indotto il Governo ad anticipare la riforma del rito in materia di lavoro, proponendo innovazioni di notevole rilievo, volte, soprattutto, ad accelerare al massimo il procedimento.

Ricordo, fra esse, la esecutività delle decisioni di primo grado; la possibilità di pronunciare condanna al pagamento delle somme non contestate; la concedibilità di una provvisoria speciale, nei limiti della sussistenza del diritto, o della parte della somma per la quale già si ritiene raggiunta la prova.

Riforma processuale civile

A parte questo anticipato stralcio, la riforma generale della procedura civile — da tempo auspicata e più volte tentata — sembrerebbe finalmente destinata a realizzarsi.

L'ultimo disegno di legge, diramato dal Ministro Gonella, non attua una modifica sostanziale del codice vigente, ma contiene una serie di ritocchi, intesi, soprattutto, a rendere semplici e snelli i giudizi. Naturalmente, contemperando questo interesse con l'altro — sotto taluni aspetti contrastante — di non ledere, per la fretta eccessiva, le superiori esigenze di giustizia.

La cosiddetta novella del 1950, non avendo posto seri limiti fino alla precisazione delle conclusioni, ha reso necessarie importanti innovazioni nel giudizio di cognizione. Fra queste, è previsto lo scambio di scritti difensivi nei termini fissati dal giudice istruttore. Durante tale fase di libera trattazione della causa, le parti hanno facoltà di aggiungere o variare; ma sono opportunamente ripristinate talune preclusioni, idonee ad evitare maliziosi, dilatori abusi.

La giustizia in materia penale

La pendenza penale al 30 giugno 1968, del pari raffrontata a quella risultante al 30 giugno 1967, segna una diminuzione del 28 per cento nelle preture, del 19 per cento negli uffici di istruzione e dell'11 per cento in Cassazione. Negli altri uffici giudiziari si registra un lievissimo aumento, che però è del 57 per cento nei Tribunali, rispetto ai giudizi penali di secondo grado. Ma questo

aumento si spiega facilmente: esso è dovuto sia al ritorno alla normalità, dopo che l'amnistia del 1966 aveva fatto eliminare molti processi, sia al grande numero di appelli, proposti nella speranza dell'amnistia, che è poi intervenuta nel decorso ottobre.

Rispetto al periodo precedente si è avuta una rilevante diminuzione dei procedimenti sopravvenuti nelle Preture e nei Tribunali per minorenni. Notevole, invece, è stato l'incremento in molti altri uffici giudiziari, specialmente per quanto riguarda i processi di appello nei Tribunali penali e quelli di Cassazione.

Il confronto col precedente periodo segna una netta diminuzione dei procedimenti esauriti, che va dall'8 per cento nelle preture fino al 32 per cento nei tribunali in secondo grado, ed al 40 per cento in Cassazione. Ma il regresso è dovuto all'amnistia, che nel 1966 consentì, in tutti gli uffici, la rapida conclusione di moltissimi procedimenti. Ovviamente il raffronto rivela la diminuzione.

I delitti denunciati alle preture ed alle procure della Repubblica sono diminuiti, in complesso, del 7,5 per cento. Ecco, in particolare, i principali indici di diminuzione: 25 per cento delle frodi in commercio, 33 per cento nella vendita di sostanze alimentari non genuine; 7 per cento nei delitti di violenza carnale; 11 per cento per gli atti di libidine e atti osceni, 18 per cento degli omicidi colposi.

Sono aumentate le denunce dei delitti di omicidio volontario, in ragione del 4 per cento (1107 contro 1056), del 3 per cento quelle dei furti semplici, dell'8 per cento le denunce per emissione di assegno a vuoto.

Riforma del codice penale

La brevità del tempo disponibile non mi consente di trattenermi sui molti e multiformi aspetti della giustizia penale; ma non posso omettere un breve cenno sulla riforma dei codici, penale e di procedura penale.

Quanto alla riforma del codice penale, un recente progetto, predisposto anch'esso dal ministro Gonella, si propone di adeguare la normativa vigente alle nuove, differenti esigenze dell'attuale società democratica.

Il primo rilievo è che appare evidente — salvo qualche eccezione — l'orientamento di mitigare la severità del sistema punitivo in vigore.

Limitando i miei cenni ai punti essenziali, ricordo per prima la modifica concernente la estensione della nozione di delitto politico.

Piena adesione — a mio avviso — merita l'eliminazione della incapacità di conseguire gradi accademici, quale effetto dell'interdizione legale. Non potrebbe consentirsi più efficacemente la rieducazione del condannato che consentendogli di studiare e prendere una laurea.

Sono di grande interesse due importanti modifiche, l'una attinente al rapporto di causalità, l'altra relativa al sistema per la valutazione delle circostanze. La difficoltà degli argomenti non ne consente nemmeno in sintesi una illustrazione, sì che mi limito ad accennare le mie perplessità sulle norme innovatrici. Non solo per il temperamento del rigore punitivo, ma anche perché le proposte modifiche incidono su principi faticosamente acquisiti, sulla base della normativa esistente, dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Le nuove norme riaprirebbero fatalmente altre interminabili discussioni e creerebbero incertezze applicative nelle rispettive materie, di tanta difficoltà concettuale.

Qualche perplessità potrebbe forse destare la proposta di prevedere una nuova figura di reato continuato: non fra più violazioni della medesima disposizione, bensì tra fatti « *aventi caratteri fondamentali comuni* ».

La soppressione della recidiva obbligatoria e della figura del delinquente per tendenza, così come la limitazione della presunzione di pericolosità sociale ai soli casi di reati gravissimi, si inquadrano nella cennata, maggiore benevolenza verso il reo.

Passando alle modifiche relative alla parte speciale del codice — ossia ai singoli reati — voglio dire che meriterebbe piena approvazione, in linea astratta, la previsione delle lesioni preterintenzionali: ma è facile immaginare le difficoltà di applicazione. Comunque è sperabile la massima sensibilità dei giudici, altrimenti la maggior parte delle lesioni finirebbero per essere considerate preterintenzionali.

Sono state opportunamente e adeguatamente aumentate le pene stabilite dall'art. 630 del codice penale per il delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

La tutela dell'art. 289 — relativo agli attentati contro gli organi costituzionali dello Stato — viene estesa alla Corte costituzionale e all'Ordine giudiziario. Ma resterebbe fuori il Consiglio

superiore della magistratura, che non credo possa rientrare nella nozione di ordine giudiziario. Mi sembra quindi indispensabile che sia fatta espressa menzione dell'alto organo costituzionale.

Riforma processuale penale

Interesse forse ancor maggiore presenta la riforma processuale penale. Con essa si tende da un lato a sveltire il procedimento, e, d'altra parte, ad assicurare al cittadino accusato maggiori mezzi di difesa.

Ecco, in breve, come il disegno di legge delega tende a rendere più rapidi i procedimenti: si esprime anzitutto un generico voto di semplificazione; si stabilisce che la istruzione non deve durare oltre un anno, prorogabile al massimo di altri sei mesi; l'imputato — compatibilmente con talune esigenze processuali — ha la facoltà di chiedere la interruzione dell'istruttoria e l'immediato rinvio a giudizio; la carcerazione preventiva non può superare tre anni.

Si propone, infine, che l'istruzione non sia compiuta più dal pubblico ministero, ma dal giudice. Grave problema, sul quale si è già tanto discusso e sul quale, pertanto, mi limito ad esprimere le mie più vive perplessità. Comunque, la decisione definitiva non potrà prescindere dallo spirito informatore delle recenti decisioni della Corte costituzionale relative alla istruzione sommaria.

E' prevista una particolare abbreviazione del tempo, necessario alle persone offese dal reato per ricevere un primo, concreto risarcimento: il magistrato può concedere la esecuzione provvisoria della sentenza penale con cui liquida definitivamente il danno, ovvero concede soltanto la così detta provvisoria.

Non nascondo che — secondo il mio pensiero, già espresso in altre occasioni — si poteva andare ben oltre. Cioè autorizzando il giudice — sulla base di una deliberazione circa la responsabilità del colpevole — a disporre, anche subito dopo l'inizio dell'azione penale, il pagamento di una provvisoria immediata.

Solo così il danneggiato potrebbe ottenere un pronto, primo sollievo economico, proprio nel momento del maggior bisogno. Non già alla fine del giudizio di primo grado, cioè dopo almeno qualche anno dal fatto, quando alle necessità impellenti, in un modo o nell'altro, ha già dovuto provvedere.

Diritti della difesa e decisioni della Corte costituzionale

Taccio di tutti gli altri punti del disegno di legge delega, concernenti l'ampliamento dei mezzi di difesa del cittadino indiziato. Ma, sul tema dei diritti della difesa, non posso non ricordare la recente sentenza, n. 86, pronunciata dalla Corte costituzionale in data 5 luglio dell'anno decorso.

Per effetto di questa decisione, anche rispetto agli atti di polizia giudiziaria è necessaria la nomina del difensore, per la osservanza delle relative norme sull'istruzione formale.

In sostanza, i poteri del pubblico ministero e degli ufficiali di polizia giudiziaria restano immutati. Soltanto che, non appena v'è un indiziato o sospettato, contro cui si procede, questi deve avere un difensore, che ha diritto di assistere alle eventuali riconoscizioni, ispezioni, o ai confronti, compiuti durante l'attività prestrutturale o di polizia giudiziaria. Non già all'interrogatorio, che può essere raccolto anche prima della nomina del difensore. E questa nomina può ora esser ricevuta anche dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, dovendosi considerare abrogato l'art. 234, secondo comma, del codice di procedura penale, che ne poneva il divieto.

Debbo poi ricordare un'altra, recentissima decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 117 del 28 novembre 1968), relativa alla istruzione sommaria nei casi in cui la prova appare evidente.

L'interpretazione e l'applicazione di questa sentenza da parte dei vari uffici del pubblico ministero non è stata uniforme. Si è delineata, infatti, una soluzione nel senso che l'istruzione sommaria per evidenza della prova è ormai del tutto preclusa. Secondo un diverso orientamento, essa rimane in piedi; ma la valutazione del pubblico ministero sulla evidenza della prova è soggetta a controllo, nel corso ulteriore del processo.

Qui avrei molte cose da dire: ma, molto più che la mia opinione personale, sarà di estrema importanza la decisione della Corte di cassazione sulla non facile questione.

E' ovvia, peraltro, la improrogabile necessità che il legislatore provveda con urgenza a regolare questi rapporti processuali in modo chiaro e preciso.

E sia consentito a me non dico un suggerimento, bensì un rilievo: se si riterrà di disporre un controllo, esso dovrebbe essere effettuabile entro brevissimo termine. Solo rendendo subito

definitiva la legittimità dell'istruzione sommaria, si eviterà che, dopo uno, due, o anche più anni, tutto il processo sia posto nel nulla e debba ritornare al giudice istruttore: l'intera istruttoria, anche se perfetta, dovrebbe essere rifatta da capo, perché la prova, all'inizio di tale istruzione (anche, supponiamo, dieci giorni prima), non appariva evidente.

Colgo questa occasione per dire che il legislatore, anche in molti altri casi, deve intervenire — e con la massima prontezza — per provvedere alle necessità, spesso indilazionabili, conseguenti a decisione della Corte costituzionale.

Giustizia minorile

Un importante aspetto del magistero punitivo è quello della giustizia minorile. Ed ogni anno su di esso si sono soffermati i miei predecessori.

Non ripeterò le cose già dette tante volte, però voglio richiamare l'attenzione sulla necessità di destinare ai tribunali minorili soltanto magistrati specializzati. E soprattutto magistrati non distolti da altri compiti giudiziari, in modo da potersi dedicare con esclusività alla missione speciale.

Se avessi il tempo di esporre i dati statistici, la situazione apparirebbe veramente drammatica, nonostante gli sforzi della Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena.

A proposito di questa Direzione generale, colgo l'occasione per dire che il Guardasigilli ha presentato al parlamento una pregevole revisione dell'ordinamento penitenziario; e che la direzione medesima si è frattanto adoperata con intelligenza per adeguare l'esecuzione penale ai più moderni indirizzi.

Tornando alla educazione dei minori, io mi chiedo che cosa fa la società moderna per inculcare buoni sentimenti nei giovinetti di oggi, che saranno i giovani di domani.

In generale, poco. Anzi, in un delicato settore, che potrebbe avere grande efficacia educativa — cioè quello dello spettacolo — si opera in senso contrario. Oggi i tre quarti dei films sono osceni, ovvero, e forse peggio, costituiscono un razionale insegnamento di violenza, di odio, di vendetta.

Da questo tipo di cinematografia, mi duole doverlo dire, i genitori si difendono con difficoltà, perché essa è proiettata anche in televisione e nei cinema di ogni specie.

Incidenti stradali

Un punctum dolens del nostro tempo concerne gli incidenti stradali. Tutto quello che finora si è fatto — e non è poco — purtroppo non ha giovato molto: i morti e i feriti sull'asfalto sono sempre tanti. Nella sola Italia più di un morto ed oltre venticinque feriti ogni ora.

Se si vuole tentare di contenere in limiti meno gravi queste spaventose cifre, è necessario che tutti gli organi responsabili tengano presenti parecchie cose:

che quei numeri non sono soltanto numeri;

che scorrono non solo fiotti di sangue sull'asfalto, ma anche lacrime: lacrime amare e cocenti, di genitori, di figli, di mariti, che chiamano disperatamente invano la persona cara, schiacciata, perduta nel giro di pochi secondi;

che i mutilati della strada sono moltissimi;

che all'acerbo dolore spesso si unisce la fame di intere famiglie.

Che cosa si può fare?

Il comportamento di ogni utente della strada ha le sue regole precise, che sono tali da evitare — se rispettate — gran parte degli incidenti.

Ed allora, se l'obiettivo è quello di farle rispettare, occorre anzitutto, per la indispensabile sorveglianza, un numero di agenti non irrisorio come quello attuale.

Occorre poi una minaccia di pena valida ai fini della prevenzione generale. Per questo, da anni sostengo l'opportunità di una norma che autorizzi il giudice penale a disporre — nel caso di condanna all'arresto per contravvenzione stradale — che la pena sia scontata nella abitazione del colpevole, dal sabato pomeriggio al lunedì mattina.

Una pena dignitosa e non mortificante come il carcere, tale da indurre i giudici ad applicarla; e tale da ridurre sicuramente il numero delle imprudenti violazioni della legge.

Con fiducia rivolgo un accorato appello, a chi può prendere l'iniziativa, affinché non esiti e non ritardi: la prevedibile diminuzione delle tragedie sarà tutta a favore dell'umanità, che ha già tante ragioni di lutti e di sofferenze.

Non possono sorgere seri dubbi sull'efficacia preventiva di simile disposizione.

Ed essa costituirebbe il primo passo verso un più generale ammodernamento del vecchio, superato, ma ancor vigente sistema delle sanzioni penali e della loro esecuzione.

Rilevo — in proposito — che nel cennato disegno di legge delega sono previste diverse misure di coercizione personale, e nella relazione è fatta espressa menzione dell'arresto in casa.

Agitazioni studentesche e manifestazioni di protesta

Diamo ora uno sguardo al grosso problema, che sorge per i magistrati in dipendenza delle agitazioni studentesche, e di altre manifestazioni di protesta, quando esse tralignano in violenze, distruzioni, e altri comportamenti contrari alle leggi.

I reati commessi fino al 27 giugno 1968 sono rimasti estinti per effetto di una contrastata amnistia. Ma i disordini sono continuati e continuano.

Ovviamente non è questa la sede per la difficile indagine sulla genesi del fenomeno, che si inquadra in quella che si può considerare la crisi del mondo intero.

Tuttavia non può essere taciuto che, accanto alle varie e talvolta eccessive pretese di taluni gruppi studenteschi, ve ne sono alcune sicuramente giuste, correlative a difetti di struttura e di sistemi nelle scuole, e specialmente nelle università. Può anche darsi che tali difetti abbiano costituito un punto di partenza psicologico per più ampie agitazioni: queste, infatti, si estendono contro tutte le attuali istituzioni della società.

Ma ogni aspirazione, anche se giusta, non può e non deve essere realizzata con l'uso della violenza.

Nell'ordine democratico gli studenti chiariscano bene gli obiettivi da raggiungere. E li esprimano apertamente, senza ostacolare lezioni ed esami.

E tengano sempre presente la necessità del dovuto rispetto alle forze dell'ordine. Queste, attraverso rischi e sacrifici, garantiscono la civile, pacifica convivenza; e la garantiranno ancora e sempre, se ad esse sarà assicurato il massimo, indispensabile prestigio, e se saranno mantenute e utilizzate in condizioni di efficienza.

Per quanto riguarda i riflessi delle agitazioni sulla amministrazione della giustizia, non v'è dubbio che, quando è violata la

legge penale, il diritto offeso deve essere reintegrato. Guai se lo Stato trascurasse, anche in parte, e anche solo per un'ora, questo suo compito fondamentale.

Tuttavia, i giudici hanno il dovere di ricercare fin dove possibile, la causa generale del fermento, e la sua estensione: internazionale, nazionale e ambientale. Solo così potranno inquadrarvi esattamente il caso particolare, con tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi.

Questo è sempre stato il difficile compito del vero giudice penale.

Crisi della giustizia

Eccomi ora, più specificamente, a quella che poc'anzi ho definita la dolente nota: la crisi della giustizia.

La parola crisi ha vari significati; ma nel nostro caso vuole indicare un turbamento, nelle strutture e negli uomini, per effetto del quale gli organi giudiziari non funzionano come dovrebbero.

Ed allora riguardiamo le cose più da vicino, senza ottimismo, e d'altra parte senza la minima suggestione per quella che si può dire la parola di moda.

Ebbene, non dobbiamo disconoscere un certo disorientamento fra i magistrati ed avvocati, correlativo, fra l'altro, alle non uniformi concezioni circa i gravi, urgenti, fondamentali problemi della giustizia. Soprattutto sui modi per risolverli.

Sul piano concreto, è innegabile che la giustizia civile è molto costosa, e quindi praticamente preclusa ai più poveri, a favore dei quali dovrebbe essere più efficace.

E' per questa esigenza che un recentissimo disegno di legge — in omaggio al principio contenuto nell'art. 24 della Costituzione — amplia l'istituto della difesa gratuita.

Ma l'aspetto più saliente della disfunzione attiene alla lentezza, che si concreta nella intempestività delle decisioni. E' incontestabile — e del resto noto — che le sentenze dei nostri giudici normalmente sono scrupolose e corrette. Ma esse giungono troppo tardi.

Le vere cause della lentezza furono autorevolmente indicate in due memorabili discorsi del Capo dello Stato al Consiglio Superiore della Magistratura.

Esse sono da identificare anzitutto nell'inadeguato ordinamento processuale, civile e penale; e di questo ho già parlato. Concorre, inoltre, la non sempre razionale distribuzione dei magistrati nelle sedi giudiziarie: talune oberate di lavoro, altre molto meno gravate.

Donde la necessità di una migliore utilizzazione dei giudici.

Alcuni provvedimenti sono già stati presi: ma le tabelle dovranno ancora essere rivedute. Ed una ulteriore necessità di revisione è stata recentemente determinata dalla cennata sentenza della Corte costituzionale, quale che potrà esserne l'interpretazione.

Accanto poi a queste esigenze, ve ne sono altre di diversa natura. Esse attengono alle attrezzature, che vanno tecnicamente ammodernate, anche se già molto si è fatto, nei limiti delle somme stanziare in bilancio. Attengono poi al personale ausiliario — cioè cancellieri e dattilografi — del quale si lamenta la deficienza numerica. Non ostante l'operosità e spesso il sacrificio di questi fedeli collaboratori della giustizia, la scarsità del loro numero si riflette sui servizi tutti. In particolare sulla impossibilità di adeguata verbalizzazione dei mezzi di prova.

Quanto ai locali, non posso tacere che i fondi ancora disponibili sono del tutto insufficienti. E mi riferisco sia ai normali interventi a favore dei comuni, sia ai casi eccezionali di leggi per singole città.

Così, per Roma, c'è da sperare che un nuovo, immediato provvedimento legislativo consenta di portare a termine quanto prima l'edificio giudiziario di piazzale Clodio.

A queste necessità, anche esse essenziali, è necessario che gli organi competenti provvedano con la massima urgenza, adempiendo ad un preciso, improcrastinabile dovere.

Dovere, più che a favore della giustizia, verso la Nazione. Perché la giustizia costituisce il più solido baluardo della libertà dei cittadini e uno dei fondamentali pilastri della struttura dello Stato.

Il disinteresse, quindi — che non si spiega e non si giustifica — determina reazioni, proteste e contestazioni, che spesso davvero non mancano di fondamento.

Reclutamento e promozioni dei magistrati

V'è poi un altro aspetto da riguardare con attenzione, anzi con preoccupazione: esso concerne la imprescindibile necessità di assicurare alla magistratura ottimi giudici, sempre più colti, sempre più legati all'ordine giudiziario, e quindi sempre più operosi.

Per reclutare elementi scelti è necessario, anzitutto, offrire ai giovani, nel momento in cui stanno per orientarsi verso una attività di lavoro, le migliori condizioni di carriera. Ossia, dando ai bravissimi la certezza di progredire, più sollecitamente degli altri, verso funzioni elevate e meglio retribuite.

Si è parlato di vocazione per la missione di giudice: e certo la vocazione costituisce una componente non priva di rilievo. Ma i tempi cambiano, ed i giovani di oggi, ben a ragione, considerano con grande interesse, accanto agli ideali, anche le concrete realtà della vita.

Se non che, allo stato, non posso dare notizie molto brillanti.

Dall'aprile 1964 in poi sono stati espletati nove concorsi, ciascuno per 200 posti; ma sono risultati vincitori, in media, poco più di cento candidati. E' ovvia la conseguenza di più limitate possibilità di scelta per assumere giovani veramente bravi.

E non basta. Come purtroppo è noto, parecchi, fra i migliori, dopo un certo tempo lasciano la magistratura per attività più ambite e meglio retribuite.

Bisogna quindi far di tutto per assicurare alla magistratura elementi validi e per impedire queste fughe. Altrimenti nulla e nessuno potrà evitare il decadimento del nostro ordine nobilissimo.

Ma posso dare atto che anche di questi problemi si occupa, con appassionato impegno, il Consiglio superiore della Magistratura, i cui apporti saranno certamente decisivi.

Una sola parola sul tirocinio degli uditori.

Questo tirocinio va regolato più efficacemente, e in modo da consentire di sopprimere l'esame di aggiunto, inutile e penoso duplicato dell'esame di uditore.

Soppressione che — per ragioni di giustizia — dovrebbe essere disposta con urgenza, e cioè in tempo per esonerare dalle prove anche i seicento uditori attualmente in servizio. Essi, come sempre accade, lavorano in uffici oberatissimi, che non consentono una seria preparazione.

V'è poi il problema delle promozioni, sulla cui soluzione interloquì il Presidente della Repubblica in uno dei cennati suoi discorsi. Egli osservò testualmente che bisogna tener conto anche delle aspirazioni dei magistrati, « nei limiti consentiti dagli interessi generali della giustizia ».

Non v'è dubbio che il compito di giudicare è identico, in generale, in tutti i gradi: si tratta di applicare la legge al caso concreto; e difficoltà interpretative possono verificarsi in un giudizio dinanzi al Conciliatore, come in Cassazione.

Ma questo non significa che non si distinguano uffici di maggiori difficoltà e responsabilità, e che per tali uffici non debbano essere prescelti magistrati di più affinata cultura e soprattutto di maggiore esperienza.

E' indispensabile poter destinare la persona adatta al posto adatto, e chi è chiamato a rivedere il lavoro degli altri, deve saperne di più.

Solo così si otterrà una giustizia consapevole. Solo così le sentenze della Cassazione si manterranno sempre a quel livello che valga ad assicurare, con l'unanime riconoscimento della loro autorità, la certezza del diritto e, fin dove possibile, la sua uniforme applicazione.

Certezza del diritto e interpretazione giuridica

Quella certezza del diritto che è indissolubilmente legata alla interpretazione delle norme, secondo i principi tradizionali e in conformità dei principi della Costituzione. Della quale non bisogna dimenticare l'importante precetto: i giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Più che ammessa, è doverosa una interpretazione aderente alla situazione generale del momento, *ma a condizione che essa non contrasti con la parola della legge.*

L'interpretazione — come si suol dire — storico evolutiva non è in antitesi con il principio che la interpretazione esatta di una norma è una e una sola: l'interpretazione esatta in un determinato momento storico può non coincidere con quella esatta in un momento successivo, quando fossero mutate le condizioni sociali e anche politiche.

Oltre questi limiti il giudice diverrebbe legislatore e magistrato ad un tempo, si sottrarrebbe indebitamente alla soggezio-

ne alla legge, e col suo arbitrio sopprimerebbe la certezza del diritto.

Conclusione

Ormai è tempo ch'io tiri le somme da quanto ho brevemente detto.

L'inquietudine delle classi forensi, degli operatori pratici, e, soprattutto, dei cittadini che si rivolgono alla giustizia per la tutela dei propri diritti, non è certo priva di fondamento.

Ma l'attuale situazione, politica ed economica, consente sicuramente di studiare e realizzare i mezzi opportuni per superare la crisi.

E' solo questione di doverosa, ferma volontà, che certo non manca al Ministro guardasigilli. E' noto che egli ha già affrontato, con vivo fervore, i più gravi problemi.

Quali, in sintesi, possono essere questi mezzi?

— Predisporre buone leggi, dopo uno studio da parte di persone altamente qualificate, e ben disposte a dare tutto il contributo di cui sono capaci.

— Proporre innovazioni anche coraggiose, ma non sovvertitrici. Le innovazioni sovvertitrici, oltretutto, provocano tante opposizioni e tali critiche, da ritardare l'iter parlamentare.

— Provvedere alle necessità materiali cui ho fatto cenno.

— Organizzare il lavoro, col più intenso, diretto, valido contributo dei capi. Questi, stimati, rispettati ed amati, sono tenuti ad esercitare il controllo qualitativo; e debbono essere in grado di adottare i mezzi più opportuni per aumentare anche il rendimento quantitativo. Naturalmente mai a scapito della qualità.

Lasciatemi ora concludere con una parola di speranza.

Con la speranza e l'augurio che il mondo intero, facendo prevalere la ragione, riesca a superare la crisi che lo travaglia;

che nel cuore degli uomini, l'amore — come lo predicò il Cristo — ricacci al fondo rivalità e odio;

e che quindi — invece di produrre armi per la distruzione generale — si pensi al benessere di tutti, specialmente di quei popoli che soffrono la fame.

Non manca qualche buon auspicio: nell'anno decorso tre coraggiosi sono stati a breve distanza dalla luna, aprendo nuove strade al progresso.

Si è iniziata l'era dei trapianti. Si studia ovunque per debellare terribili malattie.

Ho finito. Voglio soltanto sottolineare — a chiusura — che nel nostro paese, in ogni tempo, la giustizia, fra tutte le istituzioni, è quella che, nella maggioranza dei suoi membri, ha mantenuto più ferma la propria indipendenza, e inalterata la propria dignità.

Con l'augurio che dagli organi competenti sia fatto tutto il possibile per aumentare sempre, con la generale estimazione, l'efficienza ed il prestigio della magistratura ordinaria, io Vi chiedo, Signor Primo Presidente, di dichiarare aperto l'anno giudiziario 1969.